

VERBALE

Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione dei Genitori degli allievi
dell'Istituto Tecnico Industriale di Stato P. Paleocapa
Bergamo, 15 Settembre 2022 ore 20:30-21:30, Google Meet

Oggi, giovedì 15 settembre alle ore 20,30, in videoconferenza, si è radunata in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione in data 15 settembre 2022 alle ore 5.00, l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'ASSOCIAZIONE GENITORI I.T.I.S. P. PALEOCAPA - ESPERIA BERGAMO - Associazione di Promozione Sociale (o APS), indetta con regolare avviso del 4.09.2022 a tutti i soci iscritti nel libro soci alla data della convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione modifiche statutarie per iscrizione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS)
2. Varie ed eventuali

Presiede Bresciani Eugenio, verbalizza Milesi Franco.

Risultano presenti: Bresciani Eugenio, Lamera Roberto, Rossi Matilde Donatella, Milesi Franco, Curnis Fulvia, Bortolotti Cristina, Valentini Osvaldo (delega a Bresciani Eugenio), Salvioni Evelyn (delega a Curnis Fulvia).

Alle ore 20:30 il Presidente dell'Associazione, sig. Bresciani Eugenio, verifica la validità dell'assemblea: come previsto dallo Statuto dell'Associazione l'assemblea in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci presenti e quindi, dopo aver assunto la presidenza dell'Assemblea per volere della medesima ed aver eletto a Segretario il sig. Milesi Franco, la dichiara validamente costituita ed inizia la trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente informa i presenti di aver ricevuto in data 22.07.2022 una lettera da parte della Provincia di Bergamo avente ad oggetto "Procedimento iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di enti trasmigrati (art. 54 del Dlgs 117/2017 e DM 106/2020 art. 31). Sospensione termini ai sensi del DM 106/2020 art 31 c.4 e c. 6."

di cui si riporta il testo:

<<Con la presente si comunica che è attualmente in corso la procedura di istruttoria per iscrivere, a seguito di migrazione dal Registro Regionale, la vostra associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, volta a verificare i requisiti formali e sostanziali previsti dalle normative sul Terzo Settore (D.Lgs 117/2017 e s.m.i, DM 106/2020, e Circolari del Ministero), del cui esito si dà riscontro di seguito:

1. Dati/atti mancanti o da aggiornare:

Al fine della finalizzazione dell'istruttoria e del consolidamento dell'iscrizione nel Runts vi chiediamo di aggiornare l'ufficio di eventuali variazioni dell'indirizzo relativo all'ente e, di integrare i dati in nostro possesso comunicandoci:

- a) un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) intestata all'associazione;
- b) un recapito telefonico di riferimento della vostra associazione.

2. Modifiche Statutarie:

Inoltre, dall'esame della documentazione allegata sulla piattaforma informatica RUNTS, si evidenzia che il Vostro statuto non è adeguato e non conforme a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore D.lgs. 117/2017 e s.m.i., in particolare nei seguenti punti: a) Cooptazione (art. 16 - Funzionamento dell'Organo di Amministrazione): secondo orientamenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (circ. 18244/2021) adottati in toto dall'Ufficio Runts Regione Lombardia, è illegittima una previsione statutaria che contempli il ricorso de jure alla cooptazione di uno o più amministratori in sostituzione di quelli eletti.

Pertanto, nell'art.17.1 del Vostro Statuto, dovrà essere modificato il seguente capoverso "Eventuali sostituzioni dei componenti dell'Organo di Amministrazione effettuate, attraverso cooptazione da parte dello stesso consiglio, nel corso dell'esercizio devono essere convalidate dalla prima assemblea utile."

A titolo di esempio, una formula conforme con cui sostituirlo potrebbe essere: "Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dell'organo di amministrazione cessino, nel corso dell'esercizio dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato". Invariato il resto dei commi di cui si compone l'articolo che andrà pertanto mantenuto nel testo.

Considerato che dovrete modificare lo Statuto per le difformità rilevate sopra, suggeriamo in merito a:

a) Riferimenti regime normativo transitorio (art. 27 Devoluzione del patrimonio): considerata l'operatività del registro unico, rimuovere dal testo dell'articolo i riferimenti al regime transitorio e alla legge abrogata (qualora attivato – D. Lgs. 460/1997), non più pertinenti.

Le informazioni necessarie e il nuovo statuto adeguato (in copia firmata e registrata dall'agenzia delle entrate e in formato .pdfA) potranno essere inviati a: runts@provincia.bergamo.it oppure a: protocollo@pec.provincia.bergamo.it Termini

Ai sensi del DM 106/2020 art. 31 comma 4 e 6, i termini sono sospesi per non oltre 60 giorni, decorsi inutilmente i quali si determinerà la mancata iscrizione dell'ente nel RUNTS.

Qualora non foste intenzionati a proseguire con il consolidamento dell'iscrizione nel Runts, vi invitiamo a comunicare la rinuncia all'iscrizione Runts, con una dichiarazione a firma del legale rappresentante e un verbale di consiglio direttivo o assembleare di approvazione della scelta.

Una volta ricevuta la documentazione l'Ufficio, effettuata l'istruttoria, se ne ricorreranno gli estremi potrà interrompere i termini ai sensi dell'art. 31 c.8.>>

Il Presidente informa i presenti di essersi prontamente attivato per sanare le anomalie riscontrate dalla Provincia di Bergamo ed in particolare:

- si è proceduto all'apertura di un indirizzo di Posta Certificata: associazione genitori paleocapabg@pec.it intestata all'Associazione che sarà prontamente comunicata agli Enti competenti
- è stato fornito il numero telefonico del Presidente in attesa di sostituirlo con uno specifico che sarà richiesto al più presto

- si sono ipotizzate modifiche statutarie per rispondere ai requisiti richiesti e per l'approvazione delle medesime è stata convocata la presente Assemblea Straordinaria.

In particolare, le modifiche statutarie ipotizzate sono le seguenti di cui il Presidente dà lettura:

<i>Attuale articolo</i>	<i>Ipotesi variazione proposta</i>
Articolo 6 – Comma 2	
Il numero degli associati (nel prosieguo anche "soci") è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo settore (7 soci).	Il numero degli associati (nel prosieguo anche "soci") è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo settore (7 persone fisiche soci o 3 APS).
Articolo 10 – Comma 4	
I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati. Può essere conferita la delega ad un componente dell'Organo di Amministrazione o di altro Organo sociale purché le deliberazioni non riguardino l'approvazione di bilanci o le responsabilità dei membri degli Organi sociali.	I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati. Può essere conferita la delega ad un componente dell'Organo di Amministrazione o di altro Organo sociale purché le deliberazioni non riguardino l'approvazione di bilanci o le responsabilità dei membri degli Organi sociali, poiché essi nei casi di qui sopra non hanno diritto di voto.
Articolo 11 – Comma 2 – a)	
deliberare sulle modificazioni dello statuto;	deliberare sulle modificazioni dello statuto e/o dell'atto costitutivo;
Articolo 13 – Comma 3	
Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci ed il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.	Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza dei ¾ degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Articolo 16 – Comma 1	
L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dall'Organo stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell'Organo di Amministrazione per tre volte consecutive. L'Organo di Amministrazione può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due	L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dall'Organo stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell'Organo di Amministrazione per tre volte consecutive. L'Organo di Amministrazione può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due

terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti dell'Organo di Amministrazione effettuate attraverso cooptazione da parte dello stesso Organo, nel corso dell'esercizio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'Organo di Amministrazione che deve essere rinnovato.	terzi (2/3) degli associati. Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dell'organo di amministrazione cessino, nel corso dell'esercizio dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'Organo di Amministrazione che deve essere rinnovato.
<i>Articolo 27 – Comma 1</i>	
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017. Nelle more di costituzione del Registro Unico resta in vigore la normativa prevista dal D.lgs. 460/97.	In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Il nuovo statuto viene approvato all'unanimità ed allegato al verbale a formarne parte integrante.

Il Presidente comunica che, in qualità di Legale Rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale con le nuove norme statutarie presso il competente Ufficio del Registro chiarendo che il medesimo è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'Art. 82 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117.

Il Presidente inoltre provvederà alla comunicazione alla Agenzia delle Entrate della variazione statutaria entro i termini normativi.

ASSOCIAZIONE GENITORI I.T.I.S. P. PALEOCAPA-ESPERIA
BERGAMO APS

Via Gavazzeni, 29 - 24125 Bergamo
C.F. 95056470164 BANCO BPM SERIATE IT53 T 05034 53510 000000024552
PEC: associazione genitori paleocapabg@pec.it email: associazione genitori@agesp.eu
sito web: www.agesp.eu



Alle ore 21:30 non essendovi altro da deliberare l'Assemblea chiude i propri lavori.

L'Assemblea Straordinaria si chiude alle ore 21,30

Il Segretario
Franco Milesi

Il Presidente
Eugenio Bresciani

ASSOCIAZIONE GENITORI I.T.I.S.
P. PALEOCAPA - ESPERIA BERGAMO
Via Gavazzeni, 29 - 24125 BERGAMO
C.F. 95056470164

UFFICIO LOCALE DI FONTE SAN PIETRO
E' copia conforme all'atto qui registrato
in data 04/10/22 al n° 1544
del 3 serie 3
secoli e atto esente
e composto da originali e n° 1
allegati. Si rilascia a richiesta di
Signor BRESCIANI EUGENIO
per gli atti concernenti della...



Il Funzionario
Arianna Casaburi

Bergamo, 04/09/2022

Ai Genitori Associati A.G.Esp.

Al Consiglio Direttivo A.G.Esp.

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA
dell'Associazione Genitori ITIS P. Paleocapa-Esperia Bergamo Aps

Cari Genitori Associati,

con la presente invito tutti Voi a partecipare alla sessione straordinaria in videoconferenza dell'Assemblea generale, in prima convocazione in data 15 SETTEMBRE 2022 alle ore 05:00 ed in seconda convocazione

Giovedì 15 SETTEMBRE alle ore 20:30

(piattaforma Google Meet) <https://meet.google.com/ojr-ngiw-ddm>

con il seguente **ORDINE DEL GIORNO:**

1. Approvazione modifiche statutarie per iscrizione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS)
2. Varie ed eventuali

L'assemblea sarà validamente costituita, secondo le norme dell'attuale Statuto, in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

Si ricorda che potranno intervenire con "diritto di voto" tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa per l'Anno Scolastico 2022/2023 o eventualmente farsi rappresentare da altri Soci, compilando l'allegata delega a presentarsi in assemblea in propria vece.

Cordiali saluti

Il Presidente

ASSOCIAZIONE GENITORI I.T.I.S.
PALEOCAPA-ESPERIA BERGAMO
Via Gavazzeni, 29 - 24125 BERGAMO
C.F. 95056470164

**STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA COSTITUITA IN FORMA DI
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017**

**"ASSOCIAZIONE GENITORI I.T.I.S. P.PALEOCAPA- ESPERIA
BERGAMO APS"**

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita in forma di Associazione di promozione sociale l'Associazione denominata:

"ASSOCIAZIONE GENITORI I.T.I.S. P.PALEOCAPA - ESPERIA BERGAMO

Associazione di Promozione Sociale (o APS)"

di seguito, in breve, "Associazione". L'Associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.

2. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore, l'Associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
4. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Bergamo e la sua durata è illimitata.
5. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione, con il solo obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 - Finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione si ispira ai principi di solidarietà, trasparenza, democrazia ed uguaglianza, senza distinzione di sesso, nazionalità, etnia, religione, lingua, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. I contenuti e la struttura dell'Associazione si fondano sull'effettiva partecipazione dei soci con lo scopo di promuovere il diritto allo studio nelle diverse forme e di attenzione allo sviluppo armonioso e completo della persona, sostenendo attività in ambito scolastico ed extra-scolastico volte ad arricchire l'offerta formativa con uno sguardo verso l'accoglienza. L'Associazione si propone di svolgere attività di utilità sociale a favore degli alunni della scuola e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità di tutti.

Le attività dell'Associazione, inoltre, si fondano sulla volontà dei genitori di riunirsi e di collaborare con la scuola al fine di raggiungere gli obiettivi comuni sopra delineati e quelli che saranno individuati dagli organi dell'Associazione. L'Associazione si ispira all'ideale di una scuola pubblica capace di offrire ai suoi alunni pari opportunità ed un solido senso civico che esalti la loro partecipazione attiva alla vita civile nel nome dei valori rispettosi dell'uomo e dell'ambiente.

Art. 3 - Attività di interesse generale

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'Art. 5 del D.lgs. 117/2017 comma 1, lettere:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- l) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica di volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

2. In particolare, l'Associazione si propone di:

- collaborare con il Comitato genitori per fornire informazioni sulle attività della Scuola ai genitori, facilitandone la comunicazione e favorendo lo scambio di informazioni con gli organi scolastici e con la Dirigenza Scolastica;
- individuare e rilevare esigenze, bisogni e necessità delle famiglie anche in relazione agli aspetti evidenziati dagli organi scolastici ed in particolar modo dagli insegnanti;
- organizzare iniziative di informazione e sensibilizzazione (incontri, conferenze, dibattiti, corsi) su argomenti di interesse sociale rivolte alla cittadinanza scuola e famiglia, e su problematiche generali relative agli studenti;
- organizzare iniziative e progetti che abbiano una ricaduta positiva su educazione e crescita degli studenti, o che siano di supporto ai genitori ed al corpo docente nello svolgimento dei propri compiti;
- promuovere iniziative ludiche e sportive oltre a laboratori che possano costituire motivo di interesse per gli studenti e di incontro collettivo, finalizzati alla realizzazione degli scopi dell'Associazione;
- promuovere iniziative e progetti per una Scuola inclusiva, con percorsi di integrazione dei ragazzi diversamente abili e in generale degli studenti con bisogni educativi speciali e delle loro famiglie
- finanziare attività o progetti proposti sia dalla scuola che dall'Associazione stessa, con finalità solidaristiche e di supporto agli alunni;
- essere portavoce dei genitori nella comunicazione con Istituzioni scolastiche, Amministrazioni locali, Enti pubblici e privati ed associazioni, stabilendo efficaci sinergie e collaborazioni proficue;
- analizzare i problemi di natura logistica (spazi, arredo, sicurezza igienico-edilizia, ecc..), promuovendo iniziative su argomenti importanti da sottoporre agli organi competenti;
- promuovere, organizzare e partecipare a manifestazioni e feste scolastiche, mostre, corsi, eventi ricreativi/culturali;
- collaborare con le parti che direttamente o indirettamente partecipano alla gestione della scuola e del territorio;
- organizzare incontri per accogliere le famiglie che iniziano a frequentare la scuola per la prima volta;
- individuare e sostenere economicamente quanto concerne il bene e l'interesse dei figli sotto il profilo educativo, culturale e sociale;
- contribuire al sostegno dell'opera educativa dei genitori, in particolare nei rapporti con gli organi scolastici, promuovendo a tal fine assemblee, incontri, conferenze, dibattiti, convegni di studio ed ogni altra attività atta allo scopo;
- organizzare e sostenere corsi di sostegno e di recupero ed eventuali altre iniziative giudicate opportune nell'interesse degli studenti e della loro crescita umana, culturale e civile;

- richiamare alla responsabilità dei genitori le problematiche relative all'ambiente sociale e scolastico ove vivono i loro figli, per individuare settori specifici di intervento;
 - collaborare alla costituzione degli organismi attraverso cui si realizza la partecipazione delle famiglie nella vita scolastica;
 - segnalare alla autorità competenti le criticità relative a studenti, famiglie e scuola;
 - fornire aiuto e consulenza ai genitori per affrontare le problematiche sia generali sia particolari che possono presentarsi durante l'anno scolastico;
 - sostenere le attività di beneficenza di cui all'art. 3 comma 1 lettera u), attraverso donazioni in denaro o altri beni a enti del territorio e/o supporto a iniziative di beneficenza organizzate dagli alunni o della scuola.
3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o dei terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
 4. L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti ed al perseguimento delle finalità dell'Associazione. In ogni caso, il numero dei prestatori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4 – Attività diverse

1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.
2. L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 5 – Raccolta fondi

1. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 – Ammissione

1. Possono far parte dell'Associazione tutti i genitori (o chi ne fa legalmente le veci) degli alunni e ex-alunni dell'Istituto Tecnico Industriale di Stato P. Paleocapa di Bergamo che ne fanno esplicita richiesta, confermando di aver preso visione e condiviso il presente Statuto.
2. Il numero degli associati (nel prosieguo anche "soci") è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo settore (7 persone fisiche soci o 3 APS).
3. Esistono due categorie di soci:
 - soci ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea;
 - soci benemeriti/onorari: sono quelli che per la frequentazione dell'Associazione o per aver contribuito economicamente o esercitato attività in favore dell'Associazione stessa ne hanno sostenuto lo scopo e la sua valorizzazione. In virtù di tali apporti monetari e non, tale categoria può essere esonerata dal versamento della quota associativa annuale. In ogni caso il socio benemerito/onorario dovrà rinnovare annualmente la propria volontà associativa.

4. L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto, l'Organo di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.
5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
6. Ciascun associato ha diritto di voto. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

1. La quota sociale, se prevista, è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.
2. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
3. Ciascun associato ha diritto:
 - a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
 - b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - c) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
 - d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
 - e) di recedere in qualsiasi momento.
4. Ciascun associato ha il dovere di:
 - a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e quanto deliberato dagli organi sociali;
 - b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali e con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
 - c) versare ogni anno la quota associativa secondo l'importo e nei termini stabiliti dall'Assemblea.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualifica di socio si perde in caso di decesso, recesso, esclusione o mancato pagamento della quota associativa annuale.
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene all'Organo di Amministrazione, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.
3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa. In particolare, l'Organo di Amministrazione può deliberare l'esclusione in caso di mancato versamento della quota associativa entro il termine previsto.
4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dall'Organo di Amministrazione.
5. La delibera dell'Organo di Amministrazione che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.
6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 – Organi sociali

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) l'Organo di Amministrazione;
 - c) il Presidente;
 - d) l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
 - e) il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge.
2. Gli Organi Sociali hanno la durata di un esercizio ed i loro componenti possono essere riconfermati.
3. Fatta eccezione per l'Organo di Controllo e per il Revisore Legale, i componenti degli Organi Sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute, documentate e approvate dall'Organo di Amministrazione per le attività non ordinarie prestate ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Le spese sostenute potranno essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione purché non superino i limiti previsti dalla legge.

Art. 10 – Assemblea

1. L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'Assemblea è l'Organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, da un socio nominato dall'Assemblea.
4. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati. Può essere conferita la delega ad un componente dell'Organo di Amministrazione o di altro Organo sociale purché le deliberazioni non riguardino l'approvazione di bilanci o le responsabilità dei membri degli Organi sociali, poiché essi nei casi di qui sopra non hanno diritto di voto.
5. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione dell'Organo di Amministrazione e comunque che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
6. È possibile intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esplicitare l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato.

Art. 11 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - a) eleggere e revocare i componenti dell'Organo di Amministrazione scegliendoli tra i propri associati;
 - b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
 - d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
 - e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'Organo di Amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;

- f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione o delibere di esclusione di un socio, consentendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'Organo di Amministrazione per motivi di urgenza;
 - h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall'Organo di Amministrazione;
 - i) fissare l'ammontare del contributo associativo;
 - j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto e/o dell'atto costitutivo;
 - b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Art. 12 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, all'inizio dell'anno scolastico per l'approvazione del rendiconto d'esercizio e per l'elezione dell'Organo di Amministrazione e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti dell'Organo di Amministrazione.
3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione predisposta dall'Organo di Amministrazione, a cura del Presidente o di chi ne fa le veci, e trasmessa tramite:
 - lettera, fax, e-mail, telegramma o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari;
 - mediante pubblicazione, nello stesso termine, sulla home page del sito dell'Associazione.
 L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza. Tale avviso deve altresì prevedere due convocazioni, sempre nel medesimo giorno, a distanza di almeno mezz'ora.
4. I Soci saranno convocati in Assemblea straordinaria nei casi previsti dalla legge ed ogni qualvolta l'Organo di Amministrazione lo riterrà opportuno, ovvero quando questo sarà richiesto, per iscritto, da almeno un terzo dei Soci.

Art. 13 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza dei $\frac{3}{4}$ degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti ($\frac{3}{4}$) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
5. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario, il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

6. I componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
7. Gli associati, che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
8. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
9. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci secondo quanto stabilito nell'art. 21 comma 5. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.

Art. 14 – Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è l'Organo di governo dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. L'Organo di Amministrazione è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. L'Organo di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed eventualmente il Segretario.
4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. I componenti dell'Organo di Amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di un esercizio e possono essere rieletti.

Art. 15 - Competenze dell'Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione ha il compito di:
 - a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
 - b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
 - c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
 - d) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività) ed il bilancio consuntivo;
 - f) proporre all'Assemblea dei soci l'ammontare della quota sociale annuale;
 - g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta;
 - h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
 - j) deliberare in merito all'esclusione dei soci;
 - k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;

- l) eleggere il Presidente ed il Vicepresidente;
- m) nominare il Segretario ed il Tesoriere;
- n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza dell'Organo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- o) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti dell'Organo stesso;
- p) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro Organo Sociale.

Art. 16 - Funzionamento dell'Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dall'Organo stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell'Organo di Amministrazione per tre volte consecutive. L'Organo di Amministrazione può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dell'organo di amministrazione cessino, nel corso dell'esercizio dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'Organo di Amministrazione che deve essere rinnovato.
2. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne facciano richiesta almeno due componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni senza diritto di voto.
4. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
5. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente e, in mancanza anche di quest'ultimo, dal più anziano di età dei presenti.
6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Di ogni riunione dell'Organo di Amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

Art. 17 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'Organo di Amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica un esercizio e può essere rieletto.
2. Il Presidente:
 - a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio;
 - b) dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione;

- c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato ad eseguire incassi e ad accettare donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone quietanze;
 - d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria ed Amministrativa;
 - e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione;
 - f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - g) rappresenta e si fa portavoce dell'Associazione di fronte agli organi collegiali scolastici e può partecipare come uditore alle riunioni del Consiglio di Istituto;
 - h) si occupa di curare i rapporti con le altre scuole allo scopo di favorire la collaborazione tra i differenti Comitati/Associazioni Genitori e l'eventuale costituzione di commissioni miste aventi come oggetto problemi comuni;
 - i) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.
 4. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 18 - Il Segretario ed il Tesoriere

1. Il Segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione, gestisce la tenuta dei libri sociali nei limiti previsti dall'art. 21 comma 5.
2. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa dell'Associazione, gli è conferito il potere di operare con banche ed uffici postali; elabora annualmente il rendiconto economico-finanziario; detiene i documenti bancari e contabili di cui è tenuto all'esibizione periodica e su richiesta del Presidente.

Art. 19 – Organo di Controllo e Revisione Legale

1. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
2. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo stesso. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
5. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che in tal caso deve essere costituito da Revisori Legali iscritti

nell'apposito Registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito Registro.

Art. 20 – Collegio Arbitrale

1. Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, amichevoli compositori, nominati dal Presidente del Tribunale competente.
2. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

Art. 21 - Libri sociali

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri Organi Sociali (se istituiti);
 - e) Il libro/registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono.
3. I verbali dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno ed i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.
5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste da un regolamento interno o da apposita delibera dell'Organo di Amministrazione.

Art. 22 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote sociali
- b) contributi pubblici;
- c) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- d) contributi privati;
- e) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- f) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- g) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- h) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- i) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 23 - Scritture contabili

1. L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 24 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° settembre di ogni anno per terminare il 31 agosto successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dall'Organo di Amministrazione e devono essere approvati dall'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.
4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre, deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell'Organo di Amministrazione e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13 del D.lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.
7. La bozza del bilancio preventivo è elaborata dall'Organo di Amministrazione e deve essere discussa e approvata dall'Assemblea.

Art.25 – Volontari

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, diretti o indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
5. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del d.lgs. 117/2017.
6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Art. 26 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 27 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 28 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il Presidente dell'Associazione Genitori
I.T.I.S. P.Paleocapa – Esperia Bergamo APS BRESCIANI EUGENIO

Il Vicepresidente dell'Associazione Genitori
I.T.I.S. P.Paleocapa – Esperia Bergamo APS LAMERA ROBERTO

Il Segretario dell'Associazione Genitori
I.T.I.S. P.Paleocapa – Esperia Bergamo APS MILESI FRANCO

